

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018**  
**178/2018/R/EEL**

**APPROVAZIONE DEL FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE, PER L'ANNO 2004, RELATIVO ALLA SOCIETÀ MEGARETI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1012<sup>a</sup> riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (di seguito: l'Autorità), ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 5/04 (di seguito: Testo integrato 2004-2007) ed in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato 2004-2007, approvate con deliberazione 96/04 (di seguito: Allegato A alla deliberazione 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, 177/06, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, 2974/06, 2975/06, 2976/06, 2977/06, 2978/06, 2980/06, 3504/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, 316/07 (di seguito: deliberazione 316/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 348/07);

- la comunicazione di AGSM Verona S.p.a., oggi Megareti S.p.a. (di seguito: società) del 30 dicembre 2004 (prot. Autorità 029151 del 31 dicembre 2004, di seguito: comunicazione del 30 dicembre 2004);
- le comunicazioni della società del 13 maggio 2010 (prot. Autorità 019653 del 20 maggio 2010, di seguito: comunicazione del 13 maggio 2010) e del 16 giugno 2010 (prot. Autorità 023127 del 23 giugno 2010, di seguito: comunicazione del 23 giugno 2010);
- la comunicazione della società del 19 giugno 2015 (prot. Autorità 18875 del 19 giugno 2015, di seguito: comunicazione del 19 giugno 2015);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) del 5 maggio 2017 (prot. Autorità 16471 del 5 maggio 2017, di seguito: comunicazione del 5 maggio 2017);
- la comunicazione degli Uffici dell’Autorità del 6 novembre 2017 alla società Megareti S.p.a. delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 36239, di seguito: comunicazione del 6 novembre 2007);
- la comunicazione della società del 10 novembre 2017 (prot. Autorità 36775 del 10 novembre 2017, di seguito: comunicazione del 10 novembre 2017);
- la comunicazione della società del 20 novembre 2017 (prot. Autorità 38066 del 21 novembre 2017, di seguito: comunicazione del 20 novembre 2017);
- la comunicazione di CSEA del 9 febbraio 2018 (prot. Autorità 3940 del 12 febbraio 2018, di seguito: comunicazione del 9 febbraio 2018);
- la comunicazione di CSEA del 28 febbraio 2018 (prot. Autorità 6992 del 28 febbraio 2018, di seguito: comunicazione del 28 febbraio 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 49.1, del Testo integrato 2004-2007 ha istituito il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire lo scostamento dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato 2004-2007;
- ai fini della determinazione dell’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3, del Testo integrato 2004-2007 prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione 96/04:
  - a. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all’articolo 49, del Testo integrato 2004-2007;
  - b. ha previsto la possibilità di avvalersi di CSEA per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell’Autorità, nonché per l’organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l’Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l’attività istruttoria;
- con la deliberazione 316/07 e con la deliberazione 348/07, l’Autorità ha definito le modalità di aggiornamento del fattore *Csa* di cui al comma 49.3 del Testo integrato 2004-2007, per gli anni dal 2005 al 2011;

- ai sensi del comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, con la comunicazione del 30 dicembre 2004, la società AGSM Verona S.p.a., oggi Megareti S.p.a. ha presentato istanza di partecipazione al regime di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione 96/04 (di seguito regime di PSA);
- in data 27 maggio 2005, l'Autorità ha sospeso tutti i procedimenti e le attività di verifica relative al regime di PSA, a seguito del parziale annullamento da parte del TAR della deliberazione 96/04;
- in data 9 giugno 2010 (prot. Autorità 021775), l'Autorità ha comunicato il riavvio dei procedimenti di PSA e, ai fini di ottemperare alla decisioni del Consiglio di Stato, ha proposto una metodologia alternativa per la valorizzazione del capitale investito nelle reti di distribuzione elettrica;
- con le comunicazioni di 13 maggio 2010 e del 16 giugno 2010, la società ha espressamente aderito alla citata metodologia alternativa;
- a seguito delle citate comunicazioni, CSEA, tramite la commissione di esperti nominata ai sensi del comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, e gli Uffici dell'Autorità hanno condotto opportuni approfondimenti sulle modalità di ricostruzione degli elementi rilevanti ai fini dello scostamento di PSA, risultante dall'istanza presentata dalla società, con particolare riferimento al capitale investito nella rete di distribuzione elettrica;
- a seguito dei citati approfondimenti, con la comunicazione del 19 giugno 2015, la società ha riformulato l'istanza di ammissione al regime di PSA, presentata in data 30 dicembre 2004, sulla base di una nuova valutazione degli elementi rilevanti dello scostamento di PSA, con particolare riferimento al capitale investito nella rete di distribuzione elettrica, maggiormente conforme a quanto previsto dalla metodologia alternativa proposta dall'Autorità;
- con la comunicazione del 5 maggio 2017, CSEA ha, quindi, trasmesso le risultanze istruttorie relative all'ammissibilità dell'istanza della società, evidenziando uno scostamento massimo ammissibile tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario e i ricavi ammessi perequati relativi al 2004 pari a 0,376 milioni di euro;
- con la comunicazione del 6 novembre 2017, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società l'ammissione della sua istanza al regime di PSA, presentata con la comunicazione del 19 giugno 2015, rilevando uno scostamento massimo ammissibile pari a 0,376 milioni di euro;
- con la comunicazione del 10 novembre 2017, la società ha preso atto dell'ammissione della propria istanza al regime di PSA e dello scostamento rilevato dagli Uffici dell'Autorità nella comunicazione del 6 novembre 2011;
- con la comunicazione del 20 novembre 2017, la società ha trasmesso le informazioni di cui al comma 4.7 dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, utili a giustificare lo scostamento massimo ammissibile rilevato;
- con le comunicazioni del 9 febbraio 2018 e del 28 febbraio, CSEA ha trasmesso le risultanze istruttorie relative alla seconda fase dell'istruttoria di PSA volta a valutare le variabili esogene presentate dalla società a giustificazione dello scostamento rilevato.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- sulla base degli esiti dell'istruttoria trasmessi da CSEA e preso atto della comunicazione della società del 10 novembre 2017, fissare il coefficiente *Csa* di cui al comma 49.3 del Testo integrato 2004-2007 per la società Megareti S.p.a., con riferimento al valore complessivo del ricavo ammesso perequato dell'anno 2004, nella misura pari a 0,0198, rimandando a successivo provvedimento l'aggiornamento del suddetto coefficiente per gli anni successivi

**DELIBERA**

1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato 2004-2007, per la società Megareti S.p.a., per l'anno 2004, pari a 0,0198;
2. di disporre che CSEA corrisponda. alla società Megareti S.p.a., l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004, sulla base del fattore di cui al punto 1 e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Megareti S.p.a. e a CSEA;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*